
BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 6 AGOSTO 2004 -

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 - 67100 L'Aquila - Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 - 364690 - 364660 - Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) - Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) - Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500)

Le richieste di numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 - 67100 L'Aquila - Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo "dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicate per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. - Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

SOMMARIO

Parte I

Leggi Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 30.07.2004, n. 650:

L.R. del 28.01.2004, n. 10 e successiva modifica ed integrazione - art. 43 - Calendario Venatorio 2004/2005. Pag. 2

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 30.07.2004, n. 650:

L.R. del 28.01.2004, n. 10 e successiva modifica ed integrazione - art. 43 - Calendario Venatorio 2004/2005.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11.02.1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la L.R. 10/04 e successiva modifica ed integrazione, recante "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente";

Visto, altresì, l'art. 128 della legge regionale 26.04.2004, n. 15 recante "disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo", che detta modifiche ed integrazioni alla citata L.r. 10/2004;

Ritenuto di dover provvedere alla emanazione del Calendario relativo alla stagione Venatoria 2004/2005;

Vista la nota n. 12247 del 28.05.2004 con la quale è stata inviata all'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, competente ad esprimere il parere prescritto dall'art. 18, comma IV del D.Lvo n. 157/92 e dagli artt. 43, comma III, 60, comma III della L.R. 10/04 la proposta di calendario venatorio 2004/2005, unita come allegato 1;

Dato atto, altresì, che l'INFS ha trasmesso il proprio parere sulla proposta di calendario venatorio 2004/2005 con nota 4108/T-A11 del 16.06.'04 (all.2);

Rilevato, altresì, che l'INFS sulla cd. pre-apertura ha espresso riserve analoghe a quelle espresse ai calendari venatori delle passate stagioni venatorie, esprimendo, invece, per quanto riguarda le specie cinghiale, volpe e cornacchia grigia – oggetto di parte delle modifiche di cui al citato art. 128 della L.r. 15/2004- una valutazione di "compatibilità di massima" di una attività venatoria prolungata oltre i termini previsti dalla L. 157/92;

Considerato tuttavia che nella Regione Abruzzo l'esistenza di peculiari situazioni ambientali ha da tempo formato oggetto di eccezionali misure di tutela faunistica ed ambientale, che hanno trovato formalizzazione giuridica nelle statuizioni di legge che sottopongono il territorio regionale a limiti anche di prelievo venatorio per una estensione percentuale superiore del 50% alle indicazioni dell'art.10 c.3 della L.157/92, condizioni queste che consentono e giustificano ampiamente la possibilità di procedere alla pre-apertura, nelle restanti zone che compongono il tarp, fermo restando il periodo massimo di caccia previsto per ogni specie dalla L.157/92;

Dato atto che, a norma dell'art. 43 della L.R. 10/04, sulla proposta di calendario è stata chiamata ad esprimersi la Consulta Re-

gionale della Caccia, convocata con nota n. 14529 del 24.06.04;

Dato atto, altresì, che la Consulta Regionale della Caccia, nella seduta del 5.7.'04 ha ritenuto di non condividere le eccezioni e le riserve avanzate dall'Infs, proponendo anzi una apertura generalizzata della caccia al 5/9/04, estesa anche alle cd. specie migratrici, così come sintetizzato nel verbale che si acclude come allegato n. 3;

Rilevato che la suddetta Consulta ha proposto ulteriori modifiche ed integrazioni alla originaria proposta di Calendario oggetto della richiesta di Parere consultivo;

Dato atto che l'avviso della Consulta assume natura di parere obbligatorio, ma non vincolante;

Ritenuto di uniformarsi parzialmente al parere espresso dal suddetto Organismo, e di rinviare, per le motivazioni dei profili di esso non recepiti nel Calendario accluso come allegato 4, alle argomentazioni rappresentate dal Componente la Giunta e dal Dirigente del Servizio economia Ittica e programmazione Venatoria nella riunione del 5.7.2004, desumibili dal verbale medesimo;

Dato atto altresì che, a parziale accoglimento delle istanze rappresentate dalla Consulta, il Calendario oggetto di approvazione reca al Capo D) disposizioni modificative delle statuizioni poste con Deliberazione G.R. n° 410 del 26/5/2004;

Preso atto del parere favorevole del Direttore Regionale sulla legittimità e regolarità dell'atto di che trattasi;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Caccia che propone l'approvazione del Calendario Venatorio Regionale 2004/2005 come configurato nell'allegato n 4;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di accogliere la proposta del Componente la Giunta preposto alla Caccia e di approvare conseguentemente il Calendario Venatorio Regionale 2004/2005 come da allegato n. 4, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- di modificare le statuizioni poste con Deliberazione G.R. n° 410 del 26/5/2004 nel senso risultante dal Capo D) dell'accluso Calendario;
- di dare incarico al Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria di provvedere a tutti gli incombeni successivi connessi all'esecuzione del presente atto deliberativo, ivi compresa la divulgazione del Calendario Venatorio;
- di dare atto che il Modello A) e gli allegati 1,2,3 e 4 sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di disporre la pubblicazione in via straordinaria e urgente su un numero speciale del BURA del presente Deliberato in forma integrale, corredata del Modello A) e dell'Allegato n. 4 concernente Calendario Venatorio Regionale 2004/2005, nonché sul sito ufficiale internet della Regione Abruzzo.

REGIONE ABRUZZO**Calendario Venatorio 2004/2005**

Tenuto conto della vigente legislazione regionale sulla materia (L.R. 28.01.2004 n.10 e successive modifiche ed integrazioni), nonché delle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria e nazionale, nella Regione Abruzzo, sul territorio libero da vincoli di tutela racchiuso negli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), la stagione venatoria **ha inizio il 5 settembre 2004 e termina il 31 gennaio 2005** ed è regolata dalle prescrizioni che seguono. Per le Aree contigue ai Parchi naturali nazionali e regionali trova peraltro applicazione la disciplina differenziata, rispetto al restante territorio dell'A.T.C. in cui sono ricomprese, dall'art. 26 della L.R. 10/04.

CAPO A) UTILIZZO DEL TERRITORIO

I cacciatori aventi diritto, secondo la normativa vigente, all'accesso ai rispettivi A.T.C., possono svolgere attività venatoria da appostamento ed in forma vagante con l'ausilio del cane dal 5 settembre 2004 al 31 gennaio 2005, con le limitazioni e le modalità di cui, rispettivamente, ai capi B) e C) del presente calendario,

CAPO B) SPECIE CACCIABILI

Nel presente paragrafo è indicato, per ciascuna specie cacciabile, il periodo all'interno del quale è consentito il prelievo venatorio:

a) Specie cacciabili dal 5 settembre al 16 dicembre 2004:

- merlo, tortora (*streptopelia turtur*), quaglia, starna, lepore, allodola e fagiano;

b) Specie cacciabile dal 5 settembre 2004 al 30 dicembre 2004: cinghiale.

c) Specie cacciabili dal 19 settembre 2004 al 31 gennaio 2005:

- Colombaccio, canapiglia, frullino, combattente, gazza, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, porciglione, fischione, codone, mestolone, marzaiola, moriglione, moretta, beccaccia e beccaccino, pavoncella e ghiandaia;

d) Specie cacciabile dal 2 ottobre 2004 al 29 novembre 2004: coturnice;

e) Volpe e cornacchia grigia dal 5 settembre 2004 al 31 gennaio 2005;

Per la caccia al Colombaccio gli ATC possono anticipare l'apertura al 5 settembre 2004 con chiusura al 16 gennaio 2005.

CAPO C) ATTIVITA' VENATORIA ED ORARI DI CACCIA

Nel periodo dal 5 settembre 2004 al 31 gennaio 2005 l'attività venatoria è consentita per un massimo di tre giornate settimanali, con possibilità di scelta da parte del cacciatore, con esclusione delle giornate di silenzio venatorio, fissate nei giorni di martedì e venerdì.

La settimana inizia dal lunedì e le giornate di caccia ovunque effettuate, sono cumulate.

Documento composto da n. 6 fascicoli.

ALLEGATO

L'attività venatoria, nei periodi consentiti, inizia un'ora prima del sorgere del sole e termina al tramonto, secondo gli orari convenzionali di seguito indicati, per la cui determinazione si è tenuto conto anche dei periodi di applicazione dell'Ora Legale:

Settembre	Dal 01 al 15 – ore 5.30/19.30
	Dal 16 al 30 – ore 6.00/19.15 (vige l'ora legale)
Ottobre	Dal 01 al 15 – ore 6.00/19.00
	Dal 16 al 31 – ore 6.15/18.30 (vige l'ora legale)
Novembre	Dal 01 al 15 – ore 5.30/17.15
	Dal 16 al 30 – ore 5.50/17.00
Dicembre	Dal 01 al 15 – ore 6.00/16.40
	Dal 16 al 31 – ore 6.00/16.45
Gennaio	Dal 01 al 15 – ore 6.00/17.15
	Dal 16 al 31 – ore 5.50/17.45

I cacciatori ammessi non residenti né nativi della Regione Abruzzo esercitano il prelievo venatorio per ciascuna specie in concomitanza dei periodi stabiliti dai calendari approvati dalle Regioni di provenienza coincidenti con quelli indicati nel presente calendario.

CAPO D) disciplina dell'art. 28, comma 16°, L.R. 28.01.2004, n. 10.

In applicazione del disposto dell'art. 28, comma 16° della L.R. 10/04 i Comitati di Gestione degli ATC consentono ai cacciatori iscritti ad altro ATC abruzzese che ne facciano istanza l'esercizio straordinario della caccia, nel rispetto dell'indice di densità venatoria, con le seguenti modalità:

a) gli ATC riservano il **2% del carico venatorio** per le ammissioni all'esercizio del diritto di cui all'art. 28, comma 16, della L.R. 28.01.2004, n. 10;

b) gli interessati rivolgono istanza agli ATC conforme all'accluso modello A), a mezzo fax, raccomandata postale A/R, ovvero con raccomandata a mezzo di Agenzia autorizzata, entro il decimo giorno antecedente la data prescelta. Qualora l'ATC non comunichi, a mezzo fax, raccomandata A/R, motivato formale diniego entro il giorno antecedente la data prescelta, la comunicazione s'intende positivamente accolta e costituisce titolo legittimante l'esercizio del diritto, da esibire, all'occorrenza, agli incaricati della vigilanza. L'ATC accoglie le istanze nell'ordine temporale di trasmissione.

Qualora il cacciatore abbia intenzione di rinunciare alla giornata di caccia fruita ai sensi del presente Capo deve darne comunicazione all'ATC interessato almeno entro il giorno antecedente quello prescelto. In caso di mancata comunicazione della rinuncia entro detto termine, la giornata sarà intesa come fruita, ai soli fini di cui all'art. 28, comma XVI, L.R. 10/04.

Il cacciatore, in caso di diniego o rinuncia, può reiterare l'istanza con analoga procedura, per altre giornate."

c) il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all'inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla "ATC", in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l'ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28, trascrivendo il codice identificativo di seguito indicato:

ATC L'Aquila "01L"	ATC Avezzano "02L"	ATC Barisciano "03L"
ATC Subequano "04L"	ATC Sulmona "05L"	ATC Roveto-Carseolano "06L"
ATC Pescara "07L"	ATC Chetino-Lancianese "08L"	ATC Vastese "09L"
ATC Salinello "10L"	ATC Vomano "11L"	

d) L'annotazione dei capi abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento dell'ATC in cui si è iscritti, che deve prevedere appositi spazi.

Il Cacciatore ha l'obbligo di trasmettere copia del tesserino di abbattimento all'ATC nel quale ha usufruito del diritto ex art. 28, comma XVI, L.R. 10/04, entro il 01.04.2005.

e) i Comitati di Gestione, rimetteranno una sintetica relazione alla Provincia di riferimento concernente l'indicazione del numero di cacciatori fruitori del diritto, distribuito per ATC di provenienza, e del numero di capi abbattuti complessivamente per ciascuna specie entro il 30 maggio di ogni anno.

CAPO E) ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA

Salvo che per le aree d'addestramento, disciplinate dall'art. 43 della L.R. n. 10/04, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti esclusi il martedì e venerdì di ogni settimana, dal 4 agosto al 2 settembre 2004.

L'allenamento e l'addestramento dei cani, nei tempi consentiti, possono essere svolti dal cacciatore solo sul territorio dell'A.T.C. nel quale ha diritto all'accesso, in qualità di cacciatore iscritto o ammesso, con esclusione, oltre alle aree vietate all'attività venatoria, di quella parte di territorio interessato da colture intensive specializzate e da seme.

CAPO F) CARNIERE GIORNALIERO

Salvo quanto previsto dal III comma dell'art. 26 della L.R. 10/04, il cacciatore per ogni giornata di caccia può abbattere dal 5 settembre 2004 al 31 gennaio 2005, nei periodi consentiti per ciascuna specie selvatica, due capi di selvaggina stanziale, di cui una sola lepore, e quindici capi di selvaggina migratoria, di cui al massimo cinque colombacci, cinque tra palmipedi e trampolieri, e tre beccacce.

Al cacciatore è consentito inoltre di abbattere, per ogni giornata di caccia e nel periodo indicato al CAPO B), un cinghiale.

CAPO G) TESSERINO VENATORIO REGIONALE

Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale rilasciato, ai sensi della normativa vigente, dall'Amministrazione Provinciale di residenza, previa esibizione della ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 47 della L.R. n. 10/04, della polizza assicurativa e della licenza di caccia, sulla quale va riportato il numero del tesserino venatorio.

Il tesserino venatorio già predisposto per un utilizzo quinquennale a decorrere dalla stagione venatoria 2002/2003 va utilizzato anche per la stagione venatoria 2004/2005. L'Amministrazione provinciale all'atto del rilascio del tesserino venatorio regionale dovrà annotare negli appositi spazi, oltre ai dati anagrafici del titolare del tesserino, l'A.T.C. di caccia al quale il titolare è iscritto e gli eventuali altri A.T.C. regionali nei quali il titolare è ammesso e la Compagnia Assicuratrice. Il Cacciatore deve inoltre munirsi, prima dell'inizio della stagione venatoria, delle apposite tesserino di abbattimento rilasciate, a norma dell'art. 19, comma 1, lett. d), della L.R. 10/2004, dall'ATC a cui sia iscritto e da quelli in cui sia ammesso. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli spazi appositi del tesserino regionale, prima di iniziare l'attività venatoria, il giorno di caccia. Il cacciatore deve annotare *inoltre in* modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di abbattimento rilasciata dagli ATC, il numero dei capi di selvaggina abbattuti. Tale annotazione va effettuata immediatamente dopo l'avvenuto abbattimento di capi appartenenti a specie stanziali, mentre per le specie migratorie il numero dei capi prelevati è annotato sia alla fine della mattinata (ore 13:00) sia come totale riepilogativo *al termine* della giornata.

Eventuali ulteriori annotazioni richieste dal tesserino di abbattimento vanno effettuate al termine della giornata di caccia.

Entro il 15 marzo 2005 il cacciatore deve restituire, unitamente alla copia di versamento attestante la quota d'iscrizione per la successiva stagione venatoria, il tagliando annuale del tesserino venatorio all'Amministrazione provinciale che ha provveduto al suo rilascio.

A fini di monitoraggio le Amministrazioni provinciali comunicano alla Regione – Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria su supporto informatico, entro il 30/4/2005, gli elementi informativi indicati nel presente paragrafo, acquisendo dagli ATC le informazioni concernenti le catture.

CAPO H) TUTELA DELLE COLTURE AGRICOLE

Secondo quanto disposto dall'art. 14 della L.R. n. 10/04, non è consentito l'esercizio venatorio in forma vagante e da appostamento temporaneo sui terreni in attualità di coltivazione.

Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee e da seme; i frutteti specializzati; i vigneti specializzati e gli uliveti specializzati dalla data di maturazione del frutto e fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia, a girasole, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.

I proprietari o conduttori dei fondi possono provvedere a segnalare i terreni in attualità di coltivazione, suscettibili di danneggiamento, mediante tabelle, esenti da tasse, apposte lungo il perimetro dei terreni interessati, con l'obbligo della loro rimozione al termine della raccolta dei prodotti.

CAPO I) ALTRE DISPOSIZIONI

E' fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'Istituto Nazionale della Fauna selvatica di Bologna o al Comune, nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto.

E' vietato rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legge, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale.

E' vietata l'attività venatoria nei periodi in cui il territorio sia coperto in tutto o per la maggior parte dalla neve, salvo la caccia a palmipedi e trampolieri, di cui al capo B, lett. c) svolta lungo i corsi d'acqua, laghi, stagni, marcite ed acquitrini, purché non ghiacciati, entro un massimo di metri 100 dalle loro rive e/o argini o, in assenza di questi, dalla linea dell'alveo invaso dalle piene annuali.

Fermi restando i divieti di cui agli artt. 37 e 50 della L.R. n. 10/04, non è altresì consentita la posta alla beccaccia ed al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone.

E' fatto divieto di abbandonare sul luogo di caccia i bossoli delle cartucce.

Ai sensi del decimo comma dell'art. 43 della L.R. n. 10/04, le Province hanno facoltà di vietare l'esercizio venatorio, per periodi limitati di tempo, nelle zone interessate da intensa presenza turistica.

Nel recepire il presente Calendario venatorio regionale le Province, ai sensi del dodicesimo comma dell'art. 43 della L.R. n. 10/04, avranno cura di rendere note le aree territoriali provinciali in cui l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle destinate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio è precluso.

I Comitati di gestione dei rispettivi A.T.C provvedono a disciplinare entro il mese di dicembre 2004 l'utilizzo del cane da seguita nei periodi compatibili con quelli indicati nel presente calendario in relazione alle specie interessate.

E' consigliato l'uso di giubbini fluorescenti per la caccia al cinghiale.

CAPO I bis)

Per la stagione venatoria 2004/2005, gli ATC, ai sensi di quanto disposto dall'art 31 comma II lett. a) della LR 10/04, possono disciplinare **esclusivamente l'organizzazione del prelievo in battuta al cinghiale, sulla base di comprovate necessità di gestione della specie e nel rispetto delle prescrizioni che seguono:**

- a) prevedere, nell'eventualità di ricorrere all'individuazione di zone omogenee ai fini faunistico-venatori, che le stesse siano numericamente adeguate e sufficienti anche in relazione alla totalità delle squadre dei cacciatori;
- b) prevedere, per l'esercizio venatorio al cinghiale da parte del singolo cacciatore non facente parte di squadre per la caccia in battuta di cui al punto a), aree rispondenti agli stessi requisiti già disposti al punto a);
- c) consentire la caccia in battuta o a singolo, ai cacciatori iscritti ed ammessi;
- d) tutti gli aventi diritto ad esercitare l'attività venatoria nell'ATC possono organizzarsi in squadre per l'esercizio della caccia al cinghiale in battuta;
- e) non contrastare con quanto disposto dal presente calendario e dalle norme vigenti. I provvedimenti emanati dagli ATC ai sensi dell'art.31 comma II lett.a) della L.R. 10/04 e nel rispetto di quanto sancito al presente Capo, per essere resi esecutivi devono essere preventivamente trasmessi alla Direzione Agricoltura-Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria, che provvede alla verifica di compatibilità di quanto proposto dall'ATC ed esprime il nulla-osta, che ne sancisce l'efficacia."

CAPO L) CACCIA IN DEROGA ALLO STORNO

In conformità dell'art. 59, della L.R. 10/04 è consentita la caccia alla specie storno (*Sturnus vulgaris*) e **passero comune (*passer italiae*)** dal 1.10.2004 al **30.12.2004** ai cacciatori iscritti ed ammessi per non più di 15 capi al giorno, per un totale complessivo stagionale di 150 capi.

I cacciatori annoteranno i capi prelevati nell'apposito spazio del tesserino di abbattimento rilasciato dall'ATC, in cui risulti il giorno di caccia e i capi prelevati.

— Gli ATC trasmetteranno alla Regione Abruzzo (Direzione Agricoltura – Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria – Via Catullo 17 – Pescara) e per conoscenza alla Provincia di riferimento entro il 15.05.05 una scheda riassuntiva contenente i seguenti elementi: numero dei cacciatori che hanno effettuato la caccia in deroga, totale giornate di caccia effettuate nel periodo e numero totale dei capi prelevati.

CAPO M) RISERVA

La Giunta Regionale si riserva di emanare disposizioni integrative secondo quanto previsto dal comma primo dell'art. 44 della L.R. 10/04.

CAPO N) RINVIO

Per quanto non espressamente specificato nel presente Calendario, trovano applicazione le norme vigenti in materia.

L'Aquila,

IL COMPONENTE
LA GIUNTA REGIONALE
(Prof. Francesco Sciarretta)

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
(On. Giovanni Pace)

MODELLO A)**AL PRESIDENTE DELL'ATC**

.....

OGGETTO: comunicazione concernente la fruizione del diritto di cui all'art. 28, comma 16, LR. 28.01.2004, n. 10.

Il/La sottoscritto/a nato/a
 il e residente a
 in Via n., iscritto/a all'ambito territoriale
 di caccia denominato.....
 Licenza di porto di fucile n.

C.O.M.U.N.I.C.A.

che usufruirà, salvo contrario avviso formalmente partecipato da codesto ATC, di due giornate di caccia ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 presso codesto ATC nei giorni appresso specificati:

A tal fine dichiara di aver inoltrato medesima istanza ai seguenti ATC:

1. ATC L'Aquila giornateCodice "01L"
2. ATC Avezzano giornate.....Codice "02L"
3. ATC Barisciano giornateCodice "03L"
4. ATC subequano giornate.....Codice "04L"
5. ATC Sulmona giornate.....Codice "05L"
6. ATC Roveto-Carseolano giornateCodice "06L"
7. ATC Pescara giornate.....Codice "07L"
8. ATC Chetino-Lancianese giornate.....Codice "08L"
9. ATC Vastese giornate.....Codice "09L"
10. ATC Salinello giornate.....Codice "10L"
11. ATC Vomano giornate.....Codice "11L"

data,

firma

.....

Direttore Responsabile: **Dr. Giuseppe PLACIDI** - Vice Direttore: **Virginio SCAFATI**

Stab. Tipografico G.T.E. - Località San Lorenzo, 67020 Fossa (L'Aquila) - Tel. 0862 755096 Fax 0862 755214